

		
Unione Europea	Repubblica Italiana	Regione Calabria
	Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CORRADO ALVARO – PASQUALE MEGALI” Scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione dei Comuni di Melito di Porto Salvo - Roghudi - San Lorenzo – Bagaladi Via Filippo Turati, n. 44 89063 MELITO DI PORTO SALVO (RC) Codice Meccanografico: RCIC841003 Cod. Fiscale: 92034530805 Tel. (+39) 0965781260 / (+39) 0965781258 Fax (+39) 0965781260 PEO: rcic841003@istruzione.it PEC: rcic841003@pec.istruzione.it	

Al personale docente e ATA del Circolo
Atti / Albo / Sito Web

OGGETTO:	Assenze del personale della scuola per gravi patologie.
-----------------	--

Con riferimento a quanto in oggetto si ritiene opportuno fornire la seguente direttiva.

In caso di **gravi patologie** che richiedano **terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, **oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital** anche quelli di **assenza, dovuti alle conseguenze certificate delle terapie**. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza, spetta l'intera retribuzione.

Ai fini della corretta applicazione di quanto sopra enunciato, si ritiene necessario prendere in esame i termini di *patologia grave* e di *terapia invalidante*, atteso che le condizioni per cui il lavoratore possa usufruire del trattamento speciale previsto dalla norma contrattuale e godere dell'intera retribuzione per i giorni di assenza, sono oltre a quella di **grave patologia**, anche quella di **terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante** che la grave patologia comporta.

In buona sostanza, non è sufficiente che il dipendente sia affetto da una patologia definita **grave**, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a **terapie**, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano **temporaneamente e/o parzialmente invalidanti**. Giova osservare, a tal proposito, che il C.C.N.L. del Comparto Scuola, nel prevedere la tutela speciale di cui trattasi non ha individuato, come invece hanno fatto altri comparti, alcune specifiche casistiche. Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. **gravi patologie**, pertanto la **gravità della patologia deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente**.

L'U.O. di Medicina Legale ha precisato che la certificazione medica attestante grave patologia ed il carattere della relativa terapia da effettuare, deve essere rilasciata dalla struttura sanitaria della competente ASL o da strutture accreditate. È stato inoltre rappresentato che *“attingendo alle definizioni ad esse date da alcune fonti letterarie, sono ritenute tali, a titolo esemplificativo, l'emodialisi, le neoplasie in trattamento chemioterapico, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS”*.

La fattispecie in esame non riguarda, come già evidenziato, tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita o che comportano terapie **temporaneamente e/o parzialmente invalidanti**. I due requisiti devono coesistere ed essere valutati contestualmente. **La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all'effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente**. È dunque sulla definizione del tipo e delle modalità di effettuazione della terapia che deve essere posta attenzione. Ci si riferisce a terapie che, per modalità, tempi di somministrazione effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.

La certificazione medica prodotta dal dipendente deve, pertanto, contenere l'indicazione della **grave patologia** e della relativa **terapia** che deve essere effettuata, e deve essere rilasciata dalla competente **Struttura Sanitaria Pubblica –Ufficio di Medicina Legale o equiparato-**. In modo specifico e puntuale nella certificazione deve essere indicato:

- che trattasi di “grave patologia”;
- il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”.

È, necessario, altresì, che **nella certificazione** risulti in maniera chiara ed inequivocabile che il dipendente sta praticando delle **terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** richieste da una **grave patologia**, indicando chiaramente **i periodi di durata di tale attività**.

La particolare agevolazione contrattuale si riferisce a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità che comportano **terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio**, comprendendo peraltro, ai fini del beneficio, anche le giornate di **assenza dovute agli effetti a distanza provocati dalla terapia**, purché tali **effetti siano anch'essi certificati**.

Per usufruire dei benefici in parola il lavoratore deve presentare all'Istituzione Scolastica di servizio una **specificata certificazione** rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica, in cui si attesti la **grave patologia** e la relativa **terapia associata**. Tale certificazione deve contenere anche il **percorso terapeutico** in cui devono emergere con chiarezza **le date di terapia**, che dovranno essere **certificate** come giornate in cui il lavoratore dovrà essere considerato temporaneamente o parzialmente invalido. L'assenza dal servizio dovrà essere poi giustificata di volta in volta dal lavoratore tramite certificazione rilasciata dalla struttura che **fornisce le singole prestazioni**. I lavoratori che si sottopongono a **terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti**, dovranno presentare, per ogni periodo di assenza, l'appropriata certificazione sanitaria. Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l'effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

Dunque, ad **una prima certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che attesta che alla grave patologia segue una terapia invalidante** necessita, di volta in volta, la **certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica oppure convenzionata che attesti l'effettuazione della terapia stessa, con l'esatta indicazione dei giorni di terapia e, distintamente, di quelli interessati dai suoi effetti invalidanti**.

Ad ulteriore precisazione, si ritiene che le certificazioni sopra richiamate, non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro ed inequivocabile **indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia**. Non possono addursi in merito motivazioni legate a motivi di riservatezza e di **privacy** perché come puntualmente evidenziato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010 **“esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. (...) ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni l'amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento”**.

In caso di mancata ostensione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, l'istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali sopra richiamate, dandone comunicazione all'interessato.

La presente direttiva ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Concetta Sincropi)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93